

Previdenza e lavoro. Le indicazioni di Confindustria sul trasferimento del trattamento in seguito all'opzione

Tfr al fondo con il sì del creditore

Nei casi di cessione del quinto l'impresa deve chiedere l'avallo al finanziatore

Maria Rosa Gheido

Prima di procedere al trasferimento delle quote di **Tfr** al fondo di **previdenza complementare** indicato da un lavoratore che si è impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione del quinto dello stipendio con dazione del **Tfr** in garanzia, è opportuno che i datori informino l'ente finanziatore e ne ottengano l'avallo.

È il comportamento cautelativo che Confindustria consiglia alle aziende associate in attesa che il ministero del Lavoro fornisca i chiarimenti richiesti.

Con nota del 16 maggio, Confindustria sottolinea, alla luce della circolare 70/07 e del successivo messaggio di precisazione 10577 dell'Inps, alcuni aspetti delle scelte che i lavoratori sono chiamati a esprimere in questi mesi sulla destinazione del **Tfr** maturando, evidenziando in particolare che la scelta di destinazione alla **previdenza complementare** decorre dal mese che risulta indicato nel modello «**Tfr 1**» quale data di compilazione. Quindi, nelle aziende che nel 2006 hanno occupato almeno 50 dipendenti, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006:

- se il lavoratore destina al fondo l'intero **Tfr** maturando, nessun versamento è dovuto al Fondo di tesoreria istituito presso l'Inps per i mesi precedenti quello della scelta;
- quando, invece, alla **previdenza complementare** è destinata solo una quota del **Tfr** maturando, al Fondo di Tesoreria dovrà essere versato il **Tfr** residuo dal mese della compilazione del modello e l'intero importo delle quote maturate dal 1° gennaio 2007 al mese che precede quello di compilazione;
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria nemmeno per i lavoratori già iscritti a un fondo **pensione** al quale conferiscono parte del **Tfr** che decidono di destinare, allo stesso fondo, anche la quota residua.

Ciò vale sia in caso di scelta espressa che di scelta tacita conseguente alla maturazione del silenzio-assenso.

Quanto ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il versamento al Fondo di Tesoreria è in ogni caso dovuto per le quote maturate dalla data di assunzione al mese precedente a quello della scelta espressa o tacita, fermo restando che, in caso di indicazione di destinazione parziale del **Tfr** alla **previdenza complementare**, le quote saranno versate al Fondo di Tesoreria per differenza dal mese dell'opzione e per intero per i mesi precedenti.

Quanto al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote pregresse, si precisa che si intendono per tali quelle afferenti i mesi precedenti la manifestazione della scelta, da parte del datore, di mantenere il **Tfr** in azienda. Potranno essere

versate, entro il prossimo 16 luglio, seppur maggiorate con l'interesse di rivalutazione del 2,74% annuo, le quote relative ai periodi pregressi fino al mese di maggio 2007 purché entro tale data sia stata espressa la scelta di destinare il **Tfr** all'azienda. Se il modello «**Tfr 1**» o «**Tfr 2**» è, invece, compilato nel mese di giugno, il primo periodo utile per l'indicazione del mese corrente e degli arretrati è quello di luglio 2007, con scadenza di versamento al successivo 16 agosto.

Fra i problemi aperti, resta la necessità di un miglior coordinamento delle norme relative a riscatto e anticipazioni del montante accumulato presso i fondi complementari. Riguardo le anticipazioni, sarebbe utile una conferma da parte del ministero del Lavoro della possibilità di far valere, anche per le quote accantonate presso il Fondo di Tesoreria, eventuali patti individuali volti a definire condizioni di miglior favore rispetto a quelle stabilite dall'art. 2120 del Codice Civile.

Domani su «Plus24»

Un'indagine Mefop-Ipsos sulla destinazione del **Tfr**

DUBBI RESIDUI

Per le anticipazioni dalla «cassa» dell'Istituto deve essere confermata la validità degli accordi di maggior favore